




**COMUNE DI GABICCE MARE**

*Provincia di Pesaro e Urbino*

---

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*Guida sintetica all'applicazione*



→ **Applicazione dell'imposta di Soggiorno:**

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Gabicce Mare, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

→ **Decorrenza dell'imposta di Soggiorno dal 2026:**

L'imposta di soggiorno del Comune di Gabicce Mare sarà applicata con decorrenza dal 1° Aprile al 30 Settembre di ogni anno solare.

Il regolamento dell'imposta di soggiorno è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12.04.2012, successivamente integrato e modificato dalla delibera di C.C. n. 19 del 26.03.2013, n. 15 del 11.04.2015, n. 5 del 31.01.2017, n.56 del 20/12/2018, n. 64 del 29/12/2020 e n. 10 del 11.03.2025.

→ **Applicazione dell' Imposta di Soggiorno:**

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gabicce Mare, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. L'imposta non è dovuta quando l'importo da versare sia inferiore a 50 centesimi.

→ **Esenzioni:**

a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;  
b) i gruppi, composti da almeno 20 persone e di età non inferiore a 65 anni, organizzati da enti pubblici, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al Servizio Tributi del Comune di Gabicce Mare, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici e relativo elenco con le generalità degli aventi diritto, entro 15 giorni antecedenti l'inizio del soggiorno.

c) *Abrogato.*

d) gli ospiti legati ad eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Gabicce Mare che alloggiano gratuitamente, tramite il comune stesso, in strutture ricettive limitatamente al periodo richiesto per lo svolgimento della manifestazione;

e) l'accompagnatore turistico che presta attività di assistenza ai gruppi organizzati che alloggiano nelle strutture del territorio comunale, ogni 20 partecipanti;

f) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;

g) Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

h) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

i) il soggetto con invalidità al 100% e l'eventuale accompagnatore previo rilascio di idonea documentazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare al Comune;

i-bis) gli invalidi al 100% e gli eventuali accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per soggetto, facenti parte di gruppi organizzati da Associazioni per Disabili e Fondazioni Socio-Assistenziali. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'organizzazione interessata al Comune di Gabicce Mare entro 15 giorni antecedenti l'inizio del soggiorno, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli stessi soggetti organizzatori (Associazioni per Disabili e Fondazioni Socio-Assistenziali);

l) Gli appartenenti alle Forze Armate, Polizia di Stato, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. a), e), f), g), h), l) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, di idonea documentazione attestante il fatto e contenente l'indicazione nominativa e le generalità degli ospiti.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il diritto di esenzione di cui al presente articolo.

→ **Tariffe**

Le tariffe per l'anno 2026 sono state approvate con Delibera di Giunta n. 113 del 11.11.2025 con decorrenza dal 01.04.2026 al 30.09.2026.

**STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**

DESCRIZIONE	CATEGORIA	TARIFFE €
ALBERGHI	4 Stelle	2,50
	3 Stelle	2,00
	2 Stelle	1,20
	1Stella	1,00

**STRUTTURE RICETTIVE EXTRA – ALBERGHIERE**

DESCRIZIONE	CATEGORIA	TARIFFE €
RESIDENCE HOTEL	4 Stelle	2,50
	3 Stelle	2,00
	2 Stelle	1,20
	1Stella	1,00
Bed & Breakfast	-	1,50
Case ed appartamenti per vacanze	-	1,20
Appartamenti ammobiliati per uso turistico	-	1,20
Affittacamere	-	1,20
Campeggi	-	1,00
Altre regolamentate dalla L.R. n. 9/2006	-	1,00